



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi **19 Settembre 2022 alle ore 21.00** presso la sede sociale in Parma Via Sbravati, 6 si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Da qui a là", per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Modifiche allo statuto dell'Associazione richieste per adeguamento delle prescrizioni di cui al D.lgs n 117 del 2017

Sono presenti n 15 soci su un totale di n 15 soci iscritti.

Presiede l'assemblea il Presidente della stessa Gravino Eleonora e il segretario Venturini Corinna.

Il Presidente accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto dell'ordine del giorno il Presidente fa presente ai soci la necessità di modificare gli art. 6 e 8 dello statuto dell'associazione come da bozza di cui si dà lettura illustrando le motivazioni delle modifiche suggerite:

Dall'esame della documentazione trasmigrata relativa alla nostra Associazione infatti sono emersi dei motivi ostativi all'iscrizione: lo statuto contiene disposizioni non conformi alla normativa vigente. Si rende necessario quindi per procedere all'iscrizione la modifica degli articoli sopra citati:

- **Art 6 e 8: il diritto di voto attivo viene riservato ai soli maggiorenni.** Tale previsione si pone in contrasto con i principi di democraticità, partecipazione e uguaglianza di tutti gli associati e che sono ribaditi nell'articolo 25, comma 2 del D.Lgs 117/2017. In

particolare, deve ritenersi illegittima la generalizzata e indiscriminata esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi (cfr. anche Cass. Ordinanza Sez. VI 04/10/2017 n. 232228 e nota del Ministero del lavoro n. 1309 del 06/02/2019. Occorre modificare.

- Art 6 *prevede il diritto dei soci di prendere visione dei libri sociali obbligatori*. Nello statuto esaminato manca l'indicazione specifica delle modalità per rendere effettivo l'esercizio di tale diritto, ovvero a quale organo sociale formulare la richiesta, la forma della richiesta, le tempistiche di evasione della stessa e le modalità di messa a disposizione dei libri sociali. (art 15 III comma, D.Lgs n. 117/2017 e Circolare Ministero del lavoro n. 20/2018. Occorre integrare.
- Art. 8 *Per modificare lo statuto, anche in terza convocazione* devono essere previsti quorum costitutivi (numero soci presenti) e deliberativi (numero di soci che votano la proposta) rafforzati rispetto a quelli richiesti con riferimento alle assemblee ordinarie.

Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera all'unanimità, di modificare i seguenti articoli dello statuto:

- definiti i criteri per ammissione di minorenni e diritto di voto degli stessi.
- definite le modalità per il diritto dei soci di prendere visione del libro soci.
- eliminata la possibilità della terza convocazione.

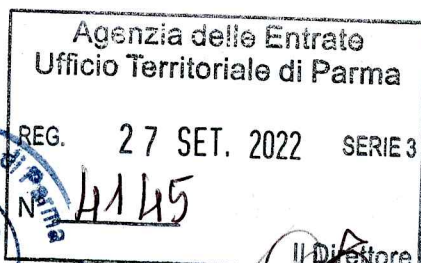
come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

Esauriti tutti i punti del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Parma, 19 Settembre 2022

Il Segretario

Gian D.



Il Direttore

[Signature]
COLETTA

DA QUI A LA'
GRUPPO MISSIONARIO STIMMATE ODV
c/o Parrocchia di San Donato 100 Parma
Tel. 340 - 4821004
Email: info@daquiala.org
C.F. 92107980341

Il Presidente
[Signature]

STATUTO

Dell'organizzazione di volontariato DA QUI A LA' - ODV

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, un Organizzazione di Volontariato senza fini di lucro, denominata "DA QUI A LA'– Gruppo Missionario Stimmate ODV" con sede legale nel Comune di Parma.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a esprimere la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo, favorendo la spontaneità e l'autonomia, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, il Comune, le Province autonome e gli enti locali.

Le finalità sono:

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza.
- promozione di attività ricreative.
- promozione di adozione a distanza di progetti finalizzati ad interventi migliorativi in situazioni di disagio nei paesi in via di sviluppo
- attenzione a realtà sociali del territorio cittadino nel quale operiamo attraverso collaborazioni e iniziative finalizzate a tale scopo.

- promozione, studio e formazione dei rapporti socio-economici tra i paesi industrializzati e in via di sviluppo con particolare riferimento alle cause del crescente divario economico.
- promozione della formazione a bambini e adolescenti sulle tematiche dell'intercultura, del pregiudizio e della relazioni tra pari.
- incentivazioni di micro realizzazioni a utilità sociale nei paesi in via di sviluppo, mediante attività di sostegno culturale e finanziario.
- promozione e partecipazione alle attività promosse dalla Parrocchia SS. Stimate dove l'associazione ha sede e rappresentanza di un associato all'interno di essa.
- promozione della conoscenza dei prodotti equo e solidali e di artigianato locale dei paesi dove operiamo, attraverso vendite occasionali.
- promozione dei valori cristiani nell'accoglienza di credi diversi e nell'ottica del rispetto reciproco.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di:

1. Iniziative per raccolta fondi attraverso eventi culturali e creativi.
2. Adozione di progetti.
3. Conferenze.
4. Formazione.
5. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto di operazione contrattuale necessario o utile alla realizzazione diretta o indiretta agli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quella ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite prestazioni personali e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, nei limiti del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestate previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da un lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione potrà inoltre partecipare con altre Associazioni alle iniziative di queste e altri enti con finalità umanitarie simile alle proprie.

Art. 3 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote sociali annuali; e contributi degli associati.
2. eredità, donazioni e lasciti.
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari.
4. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali.
5. entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati
6. proventi delle cessioni di beni di servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
7. erogazione liberali degli associati e dei terzi.
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (feste, sottoscrizioni anche a premi)
9. ogni altra ammessa ai sensi del D.Lgs 11/2017

Il fondo comune, costituito -a titolo semplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dell'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita

dell'Associazione né all'atto dello scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per la legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario ha inizio e termine il 1 Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha, all'ordine del giorno, data approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'Art. 6 del D.Lgs 117/2017

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno gli stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche provate senza scopi di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta, l'aspirante associato non ammesso, ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi da persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- in caso di decesso
- per recesso
- per decadenza causa mancato versamento quota associativa per *UNO* anno.
- per esclusione.
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- per persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data dello svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto e escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
- prendere visione dei libri soci e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre i 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.
- versare la quota associativa
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'associazione:

1. L'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. Il Presidente

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Possono essere eletti solo i soci aderenti all'organizzazione: è esclusa la possibilità di attribuire cariche a membri di diritto o a soggetti terzi all'associazione o soggetti interni diversi dalla base associativa:

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto di rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno

tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

E' ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertarne 'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario della convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali,
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte di un socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione a nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleati;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva, oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio Direttivo:



- nomina al suo interno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario.
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- predispone il bilancio preventivo o rendiconto;
- stabilisce l'entità delle quote associative.
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati.
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano aspettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza dal vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con avviso informatico da comunicarsi sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Nel caso sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione.

In caso di accertato definito impedimento o di dimissione, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo presidente.

Art. 11 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Associazione straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.L.gs 117/2017.

Art. 12 - Conclusioni

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente statuto, si fa riferimento al codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Data

Il segretario



Il Presidente

